

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;

PREMESSO

- a. che la società AFM s.r.l., attualmente titolare di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l’impianto ubicato in Striano (NA) alla zona P.I.P. - località Saudone, con nota acquisita agli atti al prot. 497208 del 07/08/2019, successivamente integrata con nota acquisita al prot. 537239 del 10/09/2019, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’ampliamento dell’impianto che rientrerebbe, quindi, nell’allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al punto 5.5;
All’istanza e successive integrazioni, erano allegata la documentazione tecnico/amministrativa di cui al D.D. n. 925/2016, l’attestazione di pagamento della tariffa istruttoria, di cui al D.M. 24/04/2008, pari a euro 9.700, versati a mezzo bonifico, nonché asseverazione della stessa. La suddetta tariffa dovrà essere eventualmente integrata, previa verifica dell’Università e/o eventualmente adeguata al D.M. n. 58 del 06/03/2017, a pena di decadenza della validità del presente provvedimento;
- b. che con nota prot. 571893 del 26/09/2019 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo che entro i successivi quindici giorni è stato pubblicato sul sito web di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
- c. che con nota prot. 748269 del 09/12/2019 è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi.

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 20/01/2020 e conclusa il 15/10/2020, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a.1 esaminato il progetto, trasmesso dalla Società con nota acquisita al prot. 497208 del 07/08/2019 e successivamente integrato, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dall'ARPAC e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", che la società ha trasmesso a mezzo PEC in data 24/03/2020 e in data 27/06/2020 acquisita al prot. 305345 del 30/06/2020. La società ha altresì inviato note di integrazioni spontanee con PEC del 03/09/2020, acquisita al prot. 414186 del 10/09/2020 e PEC del 14/10/2020 acquisita al prot. 482299 del 15/10/2020;
- a.2. l'Università degli studi di Napoli "Parthenope", viste le integrazioni, con nota acquisita al prot. 482276 del 15/10/2020 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- a.3. l'ARPAC Napoli, viste le integrazioni, con nota prot. 44985 del 07/09/2020 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- a.4. il Comune di Striano (NA), con nota prot. 657/2020 del 16/01/2020, ha comunicato che nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione di cui in oggetto, precisando che l'area oggetto dell'intervento non è assoggettata ad alcun regime vincolistico;
- a.5. la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 49924 del 13/05/2020, acquisita agli atti con prot. 238243 del 20/05/2020 ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione:
"il controllo radiometrico dovrà essere effettuato non solo sui R.A.E.E. ma su tutti i rifiuti metallici in ingresso, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 239/1995 e s.m.i. e, in caso di riscontro di livelli anomali di radioattività, dovranno essere adottate le misure e le indicazioni riportate ai commi 4 e 5 del citato articolo";
- a.6. l'ASL NA3 SUD, l'Ente Idrico Campano e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

CONSIDERATO

- a. che la società, con note PEC del 02/11/2020 acquisita al prot. 527471 del 09/11/2020 e nota PEC del 22/12/2020, successive alla chiusura della Conferenza, ha trasmesso ulteriori integrazioni spontanee (dichiarazioni antimafia, screening relazione di riferimento, etc.);
- b. che l'Ente Idrico Campano, con nota PEC del 17/12/2020, prot. 24539 del 17/12/2020, successiva alla chiusura della Conferenza di Servizi, ha confermato il proprio parere favorevole già espresso con nota n. 49 del 27/06/2016 nell'ambito del procedimento di A.U.A.;
- c. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 01/12/2020, ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 80 e del piano di monitoraggio e controllo di pag. 21.

DATO ATTO

- a. che in data 23/12/2020 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);
- b. che la società, con nota PEC del 21/12/2020 ha trasmesso la verifica di sussistenza dell'obbligo di assoggettabilità alla relazione di riferimento di cui all'art. 5 lettera V bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Allegato 1 D.M. 272 del 13/11/2014.
- Nelle conclusioni della citata verifica, a firma del Dott. Aniello Alfieri, si riporta quanto segue: *"A seguito delle ispezioni effettuate nelle aree esistenti ed alla luce delle modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose usate, risulta evidente che non vi è una possibilità significativa di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee: per tale motivo si ritiene non necessario procedere alla stesura della Relazione di Riferimento, così come definita dall'art. 29 ter, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/06"*.

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione.

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società AFM s.r.l. per l'impianto IPPC 5.5 ubicato in ubicato Striano (NA) alla zona P.I.P. - località Saudone.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi, , e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società AFM s.r.l. per l'impianto IPPC 5.5 ubicato in ubicato Striano (NA) alla zona P.I.P. - località Saudone;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, acquisita agli atti al prot. 497208 del 07/08/2019 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera si precisa che nell'impianto non sono presenti emissioni in atmosfera convogliate, la società dovrà comunque attenersi a quanto riportato al punto E.1 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente decreto;

3.2 la società deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Striano, con riferimento alla Legge 447/95 e al D.P.C.M. 14.11.1997, compreso il rispetto dei valori limite differenziali, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente decreto;

3.3 per gli scarichi idrici, la società deve garantire il rispetto dei parametri fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006, per scarichi in pubblica fognatura, nonché di tutto quanto indicato al punto E.2 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente decreto;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6 bis D.L.gs 152/06. L'ARPAC

dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;

5. **di precisare** che l'attività R12 dovrà essere rivolta a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di eventuali scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall'A.I.A.;

8. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 386 del 20/07/2016 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

9. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito;

10. **di precisare** che, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, secondo il progetto autorizzato con il presente provvedimento, la società è obbligata a presentare a questa U.O.D., apposita polizza fideiussoria, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta. La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione;

11. **di precisare** che la Società dovrà assolvere tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e, prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà ottenere il parere favorevole dei VV.FF. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento e a quanto previsto dalla DGR 223/19. Eventuali modifiche al progetto, derivanti dalle prescrizioni relative alla prevenzione incendi, dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione per le opportune valutazioni;

12. **di prescrivere** alla società di comunicare a questa U.O.D., al Comune di Striano (NA), all'ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli l'inizio e la fine dei lavori necessari per realizzare l'impianto, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

13. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente;

14. **di prescrivere** che, prima della messa in esercizio dell'impianto, il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, predisponga un "Piano di emergenza interna", trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge;

15. **di prescrivere** che la società, entro 3 mesi dalla data del presente provvedimento, completi i lavori di adeguamento dell'impianto alle linee guida di cui alla DGR 223/2019, secondo quanto

prescritto dalla Conferenza di Servizi. All'esito del completamento la società dovrà trasmettere a questa UOD perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati alle linee guida di cui alla citata DGR 223/2019 e a quanto prescritto dalla Conferenza di Servizi;

16. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, avrà validità fino a un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 10. e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere conformata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

17. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

18. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

19. **di precisare** che nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento da parte della Regione Campania, di adeguamento a quanto previsto dal D.M. 58 del 06/03/2017, le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco, nella misura minima prevista dal D.M. 24/04/2008, pari a euro 1.500 (tale tariffa dovrà eventualmente essere rimodulata, ai sensi del D.M. 58/2017, quando la Regione Campania emetterà apposito provvedimento);
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

20. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: "tariffa controllo AIA" e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

21. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Striano (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

22. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

23. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web e/o presso gli uffici di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

24. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

25. **di notificare** il presente provvedimento alla AFM s.r.l. con sede legale in Ottaviano (NA) - Viale degli Abeti, 12;

26. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Striano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 SUD, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

27. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo